

(I lavori iniziano alle ore 14.33 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 1906 presentata da Motta, inerente a 'Requisiti per l'esercizio delle professioni di Responsabile della conduzione dell'attività e di Addetto alla trattazione degli affari presso imprese che svolgono l'attività funebre'

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1906, il cui testo è dato per illustrato dalla sottoscritta.

Per la Giunta regionale, risponde l'Assessora Pentenero.

PENTENERO Giovanna, *Assessora alla formazione professionale*

Grazie, Presidente.

Le professioni di responsabilità della conduzione di attività e di addetto alla trattazione degli affari presso imprese che svolgono l'attività funebre non sono oggetto di formazione regolamentata in tutte le Regioni. A fronte della mancanza di un accordo nazionale, ogni Regione ha operato la sua scelta in termini di requisiti e caratteristiche specifiche all'interno, appunto, di ogni contesto regionale.

In Regione Piemonte le professioni in questione sono normate con l.r. del 3 agosto del 2011, n. 15 *"Disciplina delle attività dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"*, che modificava la legge del 2007, n. 20 *"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"*. In particolare, l'articolo 13 (*"Formazione del personale"*) ha previsto al primo punto che il Consiglio regionale, di concerto con le associazioni di categoria, definisca con il regolamento di cui all'articolo 15 i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori del personale delle imprese che svolgono attività funebre, del personale dei cimiteri e dei crematori, dei cerimonieri degli spazi per il commiato.

Questo regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale l'8 agosto del 2012 e reca il titolo *"Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali in attuazione dell'art. 15 della l.r. 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)"*. Nello specifico, all'articolo 4 (*"Formazione del personale delle imprese esercenti l'attività funebre"*) definisce gli elementi fondamentali per la formazione del personale delle imprese esercenti tali attività e, in particolare, della figura di responsabile della conduzione dell'attività funebre e dell'addetto alla trattazione degli affari, nonché dell'operatore funebre o necroforo.

La deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 13 gennaio 2014 *"Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/ R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 'Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali')"* prevede che, nel rispetto della normativa regionale in materia di formazione professionale,

vengano con successiva deliberazione di Giunta meglio puntualizzati i vari aspetti della formazione che la legge e il regolamento lasciano indefiniti; ad esempio, la durata dei vari corsi per le diverse figure, le caratteristiche dell'esame, le condizioni di equivalenza o riconoscimento dei crediti formativi per i corsi svolti in altre Regioni e anche la definizione del profilo standard.

Per individuare questi elementi che consentissero una disciplina più puntuale e completa della formazione in questione, è stata avviata presso la Direzione della Formazione professionale un'istruttoria, che ha coinvolto le associazioni di categoria interessate e che ha portato all'elaborazione del documento di disciplina regionale dei corsi che fanno riferimento alla legge n. 7 e alla definizione dei profili regionali, da inserire nella vetrina degli standard del sistema della formazione professionale. Il documento, inoltre, è stato presentato all'ANCI e all'ANPCI in relazione al personale anche comunale interessato, in modo particolare per i servizi cimiteriali.

La delibera n. 22 del 22 settembre 2014 ha approvato l'allegato relativo alla disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriale, così come derivato dal lavoro della Commissione che era stata istituita.

Per il responsabile di conduzione di attività e di addetto alla trattazione degli affari che svolgono l'attività funebre è stato previsto, come requisito di accesso al corso di 60 ore, il diploma di secondo grado, con la sola eccezione per chi già operava in tale ruolo al momento dell'entrata in vigore della normativa ed era comunque soggetto all'obbligo formativo.

A titolo di esempio, in Lombardia, il percorso formativo è sostanzialmente equiparato al nostro percorso formativo, sono quindi equiparabili e sovrapponibili sia per i contenuti sia per i requisiti di accesso. Il problema che abbiamo evidenziato durante questo percorso dal punto di vista della formazione professionale è che, non essendo una formazione professionale obbligatoria in tutte le Regioni, crea, comunque, una situazione di disparità di accesso alle professioni previste sui singoli territori.

PRESIDENTE

Grazie, Assessora.

OMISSIS

(Alle ore 15.42 la Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta ha inizio alle ore 15.44)